



Decreto n° 0237 / Pres.

Trieste, 12 ottobre 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - SOCIETÀ COOPERATIVA - ZADRUGA ZADRUZNA KRASKA BANKA CON SEDE AD OPICINA, APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE CONSEGUENTI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOBERDÒ E SAVOGNA- ZADRUZNA BANKA DOBERDOB IN SOVODNJE-SOCIETÀ COOPERATIVA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 12/10/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 10/10/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto l'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni recante "Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", il quale attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali, degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

Visto l'articolo 8 della medesima legge, il quale dispone che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'articolo 5, n. 8 dello statuto medesimo" il quale, all'articolo 1, prevede che le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'articolo 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 8 di detto statuto;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (in breve TUB) ed in particolare l'articolo 56 rubricato "Modificazioni statutarie" il quale, nell'ambito della attività di vigilanza che la Banca d'Italia esercita sulle banche, prevede che quest'ultima accerti l'adeguatezza con una sana e prudente gestione delle modificazioni statutarie delle banche medesime;

Visto, altresì, l'articolo 57, comma 1, del succitato testo unico a mente del quale la Banca d'Italia autorizza le fusioni alle quali prendono parte le banche nonché il comma 2 il quale prevede, inoltre, che non si possa dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non sia intervenuta la suddetta autorizzazione;

Visto, inoltre, l'articolo 159 del medesimo atto normativo il quale stabilisce che nel caso in cui il predetto provvedimento di accertamento della conformità delle modificazioni statutarie delle banche al criterio della sana e prudente gestione nonché l'autorizzazione alla fusione competa alle Regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia esprima, a fini di vigilanza, parere tecnico vincolante;

Preso atto che, in forza del quadro normativo regionale sopra delineato, nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia la vigilanza prudenziale di cui ai richiamati articolo 56 e 57 del TUB viene effettuata dalla Amministrazione regionale, ferma restando, in ogni caso, la competenza della Banca d'Italia ad esprimere il parere vincolante sia in merito all'operazione di fusione bancaria, secondo il criterio, espressamente previsto dalla norma attributiva di tale competenza, della sana e prudente gestione, sia in ordine alla modifica dello statuto sociale che a tale operazione consegue;

Vista la nota della "Banca di Credito Cooperativo del Carso Società Cooperativa Zadruha Zadruzna kraska banka" con sede ad Opicina (TS) del 4 maggio 2017, acquisita al protocollo generale della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie n. prot. 10412 del 5 maggio 2017 con la quale, a seguito della proposta di fusione per incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna- Zadruzna Banka Doberdob in Sovodnje-Società cooperativa", deliberata dal proprio

Consiglio di Amministrazione, si chiedeva alla Amministrazione regionale di autorizzare, nell'esercizio della relativa competenza, la modifica dei seguenti articoli del proprio Statuto Sociale: articolo 1 "Denominazione- Scopo mutualistico", articolo 2 "Principi ispiratori", articolo 4 "Adesioni alle federazioni", articolo 5 "Durata", articolo 20 "Capitale sociale", articolo 32 "Composizione del Consiglio di Amministrazione", articolo 37 "Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", articolo 41 "Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo", articolo 49 "Utili" e articolo 53 "Ulteriori disposizioni transitorie conseguenti alla fusione tra la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO-Società cooperativa Zadruga Zadruzna kraska banka e la Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna- Zadruzna Banka Doberdob in Sovodnje-Società cooperativa";

Visto l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della "Banca di Credito Cooperativo del Carso Società Cooperativa Zadruga Zadruzna kraska banka" del 20 marzo 2017, nella quale si deliberava in ordine alla succitata modifica ed all'allegato nuovo testo dello Statuto da adottare, conseguentemente alla realizzazione del procedimento di fusione bancaria in parola;

Vista la nota prot. n. 10601/P dell'8 maggio 2017 della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio partecipazioni regionali con la quale, ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 385/1993, veniva richiesto alla Banca d'Italia il parere di competenza in merito alle modifiche statutarie proposte dalla "Banca di Credito Cooperativo -Società cooperativa-Zadruga Zadruzna kraska banka conseguenti alla suddetta operazione di fusione;

Vista la nota prot. n. 15988 del 12 luglio 2017 della Banca d'Italia, sede di Trieste, e l'allegata copia del provvedimento n. 880579/17 dell'11 luglio 2017 con il quale veniva espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 385/1993, in ordine al testo statutario proposto dalla "Banca di Credito Cooperativo del Carso-Società Cooperativa-Zadruga Zadruzna kraska banka" in relazione alla programmata incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna- Zadruzna Banka Doberdob in Sovodnje-Società cooperativa";

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 luglio 2017, n. 1385, con la quale è stato approvato il nuovo testo degli articoli: 1 "Denominazione- Scopo mutualistico", articolo 2 "Principi ispiratori", articolo 4 "Adesioni alle federazioni", articolo 5 "Durata", articolo 20 "Capitale sociale", articolo 32 "Composizione del Consiglio di Amministrazione", articolo 37 "Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", articolo 41 "Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo", articolo 49 "Utili" e articolo 53 "Ulteriori disposizioni transitorie conseguenti alla fusione tra la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO-Società cooperativa Zadruga Zadruzna kraska banka" e la "Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna- Zadruzna Banka Doberdob in Sovodnje-Società cooperativa";

Preso atto che le sopraindicate "Banca di Credito Cooperativo del Carso-Società Cooperativa-Zadruga Zadruzna kraska banka" e "Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna- Zadruzna Banka Doberdob in Sovodnje-Società cooperativa", nelle rispettive assemblee straordinarie tenutesi in data 3 settembre 2017 e primo settembre 2017, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della seconda nella prima, approvando entrambe il relativo progetto di fusione, regolarmente depositato ed iscritto a norma di legge, nonché il nuovo testo dello Statuto sociale della banca incorporante, conformemente alle modifiche approvate dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

Preso atto che entrambe le citate delibere di fusione della società incorporante e della società incorporanda sono state depositate per l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia in data 6 settembre 2017, a norma dell'articolo 2502-bis del codice civile ed ivi iscritte in data 7 settembre 2017;

Visto l'atto di fusione redatto dal notaio dott. Damjan Hlede di Gradisca d'Isonzo del 26 settembre 2017 e registrato a Gorizia alla stessa data al n. 1777 serie 1T con il quale la suddetta fusione è stata perfezionata, da parte dei rappresentanti legali delle banche interessate, anche con l'approvazione del nuovo Statuto sociale che verrà adottato dalla banca incorporante, in esecuzione del progetto di fusione e delle delibere di fusione succitate, con decorrenza fissata al primo ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, sulla base della disposizioni normative in precedenza richiamate, autorizzare le suddette modifiche statutarie, che sono state apportate allo statuto vigente della “Banca di Credito Cooperativo del Carso-Società Cooperativa-Zadruga Zadružna kraska banka” in quanto banca incorporante della “Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna- Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje-Società cooperativa”, ora denominata “Banca di Credito Cooperativo del Carso Società Cooperativa –Zadruga Zadružna kraska banka”, in forma abbreviata ZKB, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 20 luglio 2017 n. 1385, sulla base della quale il nuovo Statuto sociale è stato approvato dai rispettivi organi assembleari;

Decreta

1. È approvato il seguente nuovo testo degli articoli : 1, 2, 4, 5, 20, 32, 37, 41, 49 e 53 dello Statuto sociale della “Banca di Credito Cooperativo del Carso Società Cooperativa –Zadruga Zadružna kraska banka”, con sede a Trieste, Frazione di Opicina:

Articolo 1

Denominazione. Scopo mutualistico

È costituita una società cooperativa per azioni denominata “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO Società Cooperativa – Zadruga ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA”, in forma abbreviata ZKB.

La Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Articolo 2

Principi ispiratori

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

La Società garantisce il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali dei Soci e degli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi bancari quali l'uso della lingua slovena nei rapporti tra Società, soci e cliente e nell'ambito degli organi sociali ivi compresa la redazione anche in lingua slovena dei relativi verbali, nella denominazione della Società, negli avvisi e nelle pubblicazioni ufficiali, nelle insegne e nella carta ufficiale, nei servizi telematici ed informatici, nella contrattualistica e nell'attuazione dei principi di trasparenza e comunicazione al pubblico, nella gestione di servizi pubblici e concessioni, quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, tesorerie, servizi di riscossione, procedimenti di erogazione di fondi pubblici.

Articolo 4

Adesione alle Federazioni

La Società aderisce alla Federazione Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia Società Cooperativa e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla Confcooperative – Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia.

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata al 31.12.2070 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 2,58 (due/cinquantotto) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Articolo 32

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 a 9 Amministratori eletti dall'Assemblea fra i Soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri Amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore comunale o di sindaco, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.

Articolo 37

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più

della metà degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relati agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce e/o un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di Segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

Articolo 41

Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al Comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relati agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del Comitato assistono i Sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Articolo 49

Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge; gli utili eventualmente residui potranno essere:
 - a) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di Legge;
 - b) assegnati ad altre riserve o fondi;
 - c) distribuiti ai Soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
d) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50.
La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità

Articolo 53

Ulteriori disposizioni transitorie conseguenti alla fusione tra la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO-Società cooperativa Zadruga Zadružna kraška banka e la Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna-Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje-Società cooperativa

Le norme transitorie previste dalla disposizione che segue prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno fino alla data in cui l'assemblea dei soci approverà il bilancio dell'esercizio 2021.

I soci si suddividono tra quelli che al momento della fusione sono soci della Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna –Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje; quelli che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente alla fusione e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2021 si considereranno riferibili alla Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka se per requisiti appartengano ai comuni di competenza della Banca medesima al momento della fusione ovvero alla Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna – Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje se per requisiti appartengano ai comuni di competenza della Banca medesima al momento della fusione, alla quale competono altresì in via esclusiva i soci di appartenenza al Comune di Monfalcone.

Il Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione (1° ottobre 2017) con le scadenze di cui all'ultimo comma dell'art. 33 e, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, sarà composto da 9 (nove) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 6 (sei) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka e 3 (tre) individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna – Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje come indicati al comma precedente.

Delle previsioni di cui sopra si dovrà tener conto in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, si debba procedere alla sostituzione di un amministratore.

Il previsto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di Vigilanza sulla governance societaria.

Per tutta la vigenza della presente clausola transitoria il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka individuati ai sensi del secondo comma. Parimenti, nello stesso periodo, il Vice-Presidente con poteri vicari sarà nominato tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna – Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje. Nel caso di necessità di nomina di un ulteriore Vice-Presidente nel corso del periodo transitorio, questo sarà nominato tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka individuati ai sensi del secondo comma.

Sempre per la vigenza della presente clausola transitoria, il Presidente del Comitato Esecutivo andrà individuato tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna–Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje, il Vicepresidente tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka.

Il Collegio Sindacale, che sarà nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia

della fusione (1° ottobre 2017), sarà composto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 da 3 (tre) membri effettivi e da 2 dei quali il Presidente, un Sindaco effettivo ed un Sindaco Supplente saranno individuati su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna kraška banka, mentre un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente saranno individuati su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna – Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -